



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa delle senatrici GELMINI, BIANCOFIORE e VERSACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 2025

Introduzione dell’articolo 171-*ter*.1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e altre disposizioni per la tutela dell’identità personale e per il contrasto della diffusione non autorizzata di immagini o voci di persone reali prodotte o modificate mediante sistemi di intelligenza artificiale e di contenuti illegali nella rete *internet*

ONOREVOLI SENATORI. – Negli ultimi anni, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale ha consentito la creazione di contenuti digitali iperrealistici, capaci di simulare l'aspetto, la voce e i movimenti di una persona reale. Tali contenuti, comunemente noti come *deepfake*, pongono gravi rischi per la reputazione, la *privacy*, la sicurezza e la dignità delle persone.

Secondo uno studio pubblicato da *Deeprtrace Labs*, il numero di video *deepfake* disponibili online è aumentato del 900 per cento tra il 2018 e il 2023. Inoltre, il 96 per cento del materiale rilevato nel 2023 è stato utilizzato per fini non consensuali o illeciti, inclusi contenuti diffamatori, pornografia non autorizzata, disinformazione politica e truffe finanziarie.

Attualmente l'ordinamento italiano non prevede una normativa specifica sui *deepfake*, affidandosi a disposizioni generali in materia di tutela della *privacy*, diffamazione, o violazione del diritto d'autore.

In Europa, solo il Ministero della cultura danese ha recentemente presentato una proposta di legge che rafforza la protezione dell'identità personale tramite l'introduzione di un diritto esclusivo sulla propria immagine e voce, esteso anche alle *performance* artistiche.

Fermo restando il contributo fondamentale della rete *internet* all'universalizzazione della conoscenza e dell'informazione, come anche al collegamento – attraverso siti *web* e piattaforme di condivisione – di milioni di utenti e migliaia di istituzioni provenienti da tutto il mondo, negli ultimi anni si stanno intensificando le attività illegali a mezzo *web* anche grazie all'ausilio di nuove e nuovissime tecnologie, quale l'intelligenza artificiale generativa. Tali attività illegali spesso

comportano la pubblicazione, da parte degli utenti o degli stessi gestori dei siti *internet* e delle piattaforme di condivisione, di contenuti illegali di varia natura (testuale o audiovisiva).

L'identificazione, nelle ultime settimane, di numerosi siti *internet* a sfondo sessista – che calpestano e offendono la dignità non solo delle donne direttamente coinvolte, ma del genere femminile nel suo insieme – ha mostrato come i responsabili della pubblicazione e condivisione di contenuti illegali si nascondano dietro il privilegio dell'anonimato, cosa che al momento possono fare in quanto non sussistono obblighi, per i gestori, né di acquisizione dell'identità digitale degli utenti che pubblicano e condividono contenuti, né di contrasto della diffusione dei contenuti illegali. Il presente disegno di legge mira a colmare questa lacuna, stabilendo anche regole più stringenti per la pubblicazione di contenuti realizzati mediante l'uso dell'intelligenza artificiale generativa.

Il diritto all'anonimato può continuare a sussistere online, purché chi lo esercita non travalichi i confini della legalità. Qualora ciò accada, è giusto che le autorità competenti possano identificare tempestivamente i soggetti che hanno infranto la legge. A maggior ragione considerato che viviamo in un mondo in cui i mezzi di comunicazione facenti capo alla rete hanno un peso preponderante, e sempre più ne avranno negli anni a venire. Oltretutto è la stessa natura capillare della rete – il meccanismo dei *like* e della condivisione istantanea e indiscriminata – a coadiuvare la rapida diffusione di contenuti illegali, molto più della pagina di un giornale o una trasmissione televisiva. All'inizio di quest'anno la direttrice esecu-

tiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol), Catherine De Bolle, ha giustamente ribadito che l'anonimato non è un diritto inalienabile degli utenti della rete, e che i gestori dei siti *internet* e delle piattaforme hanno la responsabilità di condividere con le Forze dell'ordine le informazioni personali degli utenti sospettati di aver commesso reati informatici, compresi quelli di natura sessuale o riconducibili a discorsi d'odio (*hate speech*).

Già nel 2015, il Consiglio d'Europa, attraverso la Commissione contro il razzismo e l'intolleranza, ha adottato la raccomandazione di politica generale n. 15 sul contrasto ai fenomeni d'odio *online*. I minorenni, soprattutto i più fragili e vulnerabili, risultano particolarmente esposti a queste dinamiche, come ha illustrato l'ultimo rapporto (risalente al 2023) del Servizio analisi criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, che documenta l'esposizione crescente dei minori in rete all'adescaimento, al cyberbullismo e alla diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito (*revenge porn*).

Nella presente legislatura, il Parlamento è intervenuto in tal senso attraverso il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, che introduce importanti disposizioni per la sicurezza dei minorenni in ambito digitale. Questo a integrazione del regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022 - il cosiddetto « *Digital Services Act* » (DSA) - che ha modificato la direttiva CE 2000/31 prescri-

vendo misure severe di contrasto della diffusione di contenuti illegali *online*. L'adozione di normativa nazionale integrativa è tra l'altro prevista dallo stesso DSA.

Allo stesso modo, il 17 settembre di quest'anno il Parlamento ha approvato una legge delega in materia di intelligenza artificiale. Si tratta della prima norma italiana in materia di intelligenza artificiale e un primo passo in funzione dell'adeguamento della normativa del nostro Paese al regolamento (UE) n. 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° agosto 2024, il cosiddetto « *EU AI Act* ». Ma riteniamo che sia necessario intervenire tempestivamente per obbligare i gestori a segnalare adeguatamente la pubblicazione di contenuti realizzati mediante l'uso dell'intelligenza artificiale generativa. Da qui l'inclusione dell'intelligenza artificiale generativa nel disegno di legge.

Attraverso il presente disegno di legge si vuole tutelare maggiormente sia chi vede la propria immagine manipolata senza consenso, sia chi è vittima di raggiri, spesso economici, derivanti dalla diffusione di *deepfake*.

Si intende altresì introdurre il reato di diffusione fraudolenta di contenuti *deepfake*, prevedendo un aggravamento di pena qualora i contenuti abbiano carattere sessualmente esplicito (*deepnude*) o il reato sia commesso ai danni di minori o di soggetti vulnerabili, nonché regolamentare la responsabilità dei prestatori dei servizi intermediari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) deepfake: un'immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato mediante programmi informatici o applicazioni digitali, nonché mediante sistemi di intelligenza artificiale, che riproduca persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti tali da apparire falsamente autentici o veritieri;

b) gestori: i prestatori di servizi intermediari, come definiti ai sensi del regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, i cui servizi *online* pubblicano e diffondono in Italia immagini, video e contenuti di altra natura inseriti dagli utenti.

Art. 2.

(Marcatura obbligatoria dei contenuti deepfake generati con sistemi di intelligenza artificiale)

1. Chiunque generi o diffonda contenuti *deepfake* prodotti con sistemi di intelligenza artificiale è tenuto a integrare una marcatura esplicita, visibile al momento della pubblicazione.

2. È fatto obbligo al fornitore del sistema di intelligenza artificiale di conservare i registri informatici, di seguito denominati «*log*», relativi alla marcatura per un periodo non inferiore a dodici mesi.

Art. 3.

(Compiti di controllo e vigilanza del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) verifica:

a) l'adozione e l'efficacia delle misure di marcatura previste;

b) la conformità dei *log* e delle pratiche dei fornitori.

2. Il Garante per la protezione dei dati personali può:

a) effettuare ispezioni, richieste documentali e verifiche tecniche;

b) segnalare alla competente autorità sanzionatoria eventuali omissioni.

Art. 4.

(Obblighi dei gestori)

1. I gestori sono tenuti a:

a) introdurre sistemi obbligatori di identificazione degli utenti mediante documenti di identità o strumenti di identità digitale riconosciuti per l'iscrizione alle piattaforme digitali, quali il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità digitale (CIE), nonché gli altri strumenti disciplinati dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (cosiddetto « regolamento eIDAS »);

b) predisporre meccanismi rapidi per la segnalazione e la rimozione dei contenuti *deepfake* non autorizzati;

c) nominare un responsabile del monitoraggio dei contenuti, pubblicati dai gestori stessi o dagli utenti, che siano stati realizzati mediante l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale;

d) definire idonee procedure per il riconoscimento dei contenuti realizzati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale;

e) conservare, per un periodo non inferiore a dodici mesi, i dati tecnici relativi alla pubblicazione del contenuto segnalato;

f) fornire tempestivamente all'autorità giudiziaria i *log* e i dati tecnici utili all'individuazione degli autori di contenuti illeciti;

g) consentire all'utente la rimozione immediata e gratuita dei contenuti da lui immessi all'interno delle piattaforme digitali, fermo restando l'obbligo di cui alla lettera e);

h) eseguire senza indugio gli ordini di oscuramento o rimozione di *account* e di contenuti impartiti dall'AGCOM.

Art. 5.

(Regolamento dell'AGCOM)

1. L'AGCOM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante le modalità tecniche e procedurali che i gestori sono tenuti a osservare per l'adempimento degli obblighi sanciti dall'articolo 4. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori si dotano dei sistemi necessari per adempiere agli obblighi di cui al primo periodo, qualora non abbiano già provveduto.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. L'AGCOM vigila sulla corretta applicazione della presente legge e, in caso di inadempimento, contesta ai gestori, anche d'ufficio, la violazione della legge medesima e li diffida ad adeguarsi entro trenta giorni. In

caso di inottemperanza, l'AGCOM dispone l'oscuramento delle piattaforme diffidate fino al ripristino, da parte dei gestori, di condizioni di erogazione del servizio conformi alla diffida.

2. Ai gestori non ottemperanti agli obblighi di acquisizione dell'identità digitale degli utenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.000.000.

3. Ai gestori non ottemperanti agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da *b*) a *h*), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.

4. Contro le decisioni dell'AGCOM adottate ai sensi del presente articolo è sempre ammesso il ricorso al giudice ordinario.

Art. 7.

(Diffusione fraudolenta di contenuti deepfake)

1. Dopo l'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

« Art. 171-ter.1 - *(Diffusione fraudolenta di contenuti deepfake)* - 1. Chiunque, al fine di danneggiare, ingannare, ottenere un profitto o ledere la reputazione di terzi, diffonde contenuti *deepfake* senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. La pena è aumentata se il contenuto è a carattere sessualmente esplicito o ha a oggetto minori o soggetti vulnerabili.

2. Non costituisce reato la diffusione di contenuti che, pur rientrando nella definizione di cui al comma 1, siano chiaramente destinati a fini di satira, parodia o espressione artistica, purché non ledano in modo concreto la dignità, la reputazione o la sicurezza delle persone.

3. Si applicano le misure cautelari e interdittive previste dalla presente legge in materia di violazioni del diritto d'autore.

4. Il reato è perseguibile d'ufficio se commesso a danno di minori o con finalità discriminatorie ».

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.